



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

***Nuove norme di semplificazione e ruolo della Regione per attuare
l'Agenda per la semplificazione***

**Le recenti modifiche edilizie e il rapporto tra
SUAP e SUE.**

**La modulistica unificata e standardizzata e
l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

a cura di Carlo Apponi

Palermo, 18 marzo 2015

**Sala Conferenze, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, Viale
della Regione Siciliana n. 2194**

**LE RECENTI
MODIFICHE AL
d.P.R. n. 380/2001**

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione straordinaria [art. 3, co. 1 lett.b)]

La **manutenzione straordinaria** ora ricomprende anche il **frazionamento o l'accorpamento** di unità immobiliari con opere e con **aumento di carico urbanistico**, purché non sia modificata la **volumetria complessiva** degli edifici e si mantenga l'originaria **destinazione d'uso**.

Interventi di conservazione [art. 3-bis]

Lo **strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione**. Il Comune può favorirne, in alternativa all'espropriazione e nel pubblico interesse, la **riqualificazione attraverso forme compensative**. Nelle more dell'attuazione del piano il proprietario può eseguire solo interventi conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione salva che non sia giustificata da improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Regolamento edilizio unico [art. 4, co. 1-sexies]

Il **regolamento edilizio-tipo** sarà adottato con un accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le regioni e le autonomie locali ed **indicherà requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al risparmio energetico**, dovrà essere poi adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati dall'accordo.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione ordinaria
[art. 6, co. 1, lett. a)]

La **manutenzione ordinaria** comprende ora anche gli interventi di installazione di **pompe di calore aria-aria** di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

CILA: manutenzione straordinaria
[art. 6, co. 2, lett. a)]

Sono attuati con CILA gli interventi **gli interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che **non riguardino le parti strutturali** dell'edificio.

CILA: fabbricati adibiti ad esercizio di impresa
[art. 6, co. 2, lett. e-bis)]

Le **opere interne ai fabbricati produttivi** sono attuabili con CILA, **solo se non riguardano parti strutturali.**

CILA: elaborato progettuale e asseverazione
[art. 6, co. 4]

Per gli interventi di cui al co. 2, lett. a) ed e-bis), l'interessato trasmette l'**elaborato progettuale e la CILA** nella quale si attesta che **i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti**, che **sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia** e che **non vi è interessamento delle parti strutturali** dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i **dati identificativi dell'impresa** alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

- CIL e CILA: aggiornamento catastale [art. 6, co. 5]** La **CIL e la CILA** integrata dalla comunicazione di **fine lavori**, è valida anche ai fini **dell'aggiornamento catastale** ed è tempestivamente inoltrata da parte del Comune ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- CIL e CILA: controlli [art. 6, co. 6]** Alle **Regioni** è demandato di stabilire la **modalità per l'effettuazione dei controlli** (*l'art. 17 co. 2-bis dello sblocca Italia stabilisce che le Regioni devono dare attuazione a questa disposizione entro 60 giorni*)
- CIL e CILA: sanzioni [art. 6, co. 7]** Passa **da € 258 ad € 1.000**, la sanzione pecuniaria per la **mancata presentazione della CIL o della CILA**; è ridotta di due terzi se depositata spontaneamente in corso di esecuzione.
- Ristrutturazione edilizia soggetta a PdC [art. 10, co. 1]** Occorre il **permesso di costruire** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** *che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente*, **solo se comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti**, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli **interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004**

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

PdC in deroga per interventi privati di ristrutturazione [art. 14, co. 1-bis e 3]

È ammesso il rilascio del **permesso di costruire in deroga** agli strumenti urbanistici **per interventi di ristrutturazione edilizia anche in aree industriali dismesse**. La deroga può riguardare anche le **destinazioni d'uso condizione che non comportino un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione**. Il Consiglio Comunale (su richiesta del privato) deve attestare l'interesse pubblico alla deroga. Per gli insediamenti commerciali è fatto salvo quanto disposto dall'art. 31 (Liberalizzazioni), co. 2, del d.l. n. 201/2011 (l. 214/2011).

PdC: proroga dei termini di inizio e fine lavori [art. 15, co. 2 e 2-bis]

La **proroga dei termini** per l'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere accordata, con **provvedimento motivato**.

La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori **è sempre dovuta qualora gli stessi non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate**.

Sconti contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione [art. 16, co. 4 lett. d-bis), 5 e 10]

Sono stati ampliati i criteri che devono essere utilizzati per la definizione delle tabelle parametriche. Nel fissare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, **vanno incentivati in particolare nelle aree a maggior densità del costruito e gli interventi di ristrutturazione edilizia**. Le **Regioni** devono stabilire nelle tabelle parametriche; **nelle more i Comuni** provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di parametri fissati dall'art. 16. Per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente i Comuni possano inoltre deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia un costo di costruzione inferiore a quello determinato per le nuove costruzioni.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Contributo straordinario sul maggior valore generato da variante urbanistica [art. 16, co. 4 lett. d-ter) e 4-bis]

Nelle tabelle parametriche deve essere anche stabilito il criterio per **calcolare il maggior valore di aree od immobili, in conseguenza di variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d'uso**. Almeno il 50% del maggior valore deve essere versato al Comune come contributo straordinario ed è vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento. Sono fatte salve diverse disposizioni regionali o degli strumenti urbanistici comunali.

Oneri di urbanizzazione per la manutenzione straordinaria [art. 17, co. 4]

La **manutenzione straordinaria con CILA** rientra tra gli interventi onerosi **per i soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria**, se l'intervento comporta aumento del carico urbanistico e purché vi sia aumento della superficie calpestabile.

Riduzione del contributo per la ristrutturazione edilizia [art. 17, co. 4-bis]

Al fine di **agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione**, il **contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore ai venti per cento** rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione

PdC: maggiori termini per la conclusione del procedimento [art. 20, co. 7]

Eliminato il raddoppio dei termini di istruttoria previsti per i Comuni sopra i 100 mila abitanti. Il raddoppio dei termini resta **per progetti particolarmente complessi** secondo motivata risoluzione del responsabile di procedimento.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

PdC convenzionato [art. 28-bis]

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una **modalità semplificata**, è ammesso il rilascio del **permesso di costruire convenzionato**. La convenzione dovrà fissare gli obblighi del soggetto attuatore, in particolare: la cessione di aree al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. **Gli interventi possono essere attuati per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti**, a cui vanno collegati gli oneri, le garanzie e le opere dello stralcio.

Sanzioni per mancata demolizione di abusi [art. 31, co. 4-bis, 4-ter, 4-quater]

Sono state introdotte **sanzioni pecuniarie amministrative da € 2.000 a € 20.000 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione per interventi in assenza di PdC, in totale difformità o con variazioni essenziali**. I Comuni destinano i proventi al ripristino di opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree di verde pubblico. Le Regioni possono aumentare l'importo delle sanzioni e prevederne la reiterabilità se permane l'inottemperanza.

Infrastrutturazione digitale degli edifici [art. 135-bis]

Tutti gli **edifici di nuova costruzione o soggetti ad opere di ristrutturazione che necessitano di permesso di costruire** ai sensi dell'art. 10 **devono essere equipaggiati da un punto di accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda ultralarga**. **L'obbligo scatta per le domande di permesso presentate dopo il 1/7/2015.**

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

SCIA
[art. 22 co. 1, 2 e 2-bis]

L'art. 22 è rubricato "*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*" anche se ricomprende al co. 3 gli interventi soggetti a DIA (c.d. Superdia) alternativa al permesso di costruire. Nei co. 1 e 2 è sostituita la dizione DIA con SCIA. Il co. 2-bis dispone che **le varianti non essenziali al permesso di costruire sono realizzate con SCIA da presentare a fine lavori**, fermo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni/atti di assenso prescritti dalle normative di settore e l'obbligo di realizzare i lavori nel rispetto delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
[art. 23-ter]

Si definisce **mutamento della destinazione d'uso rilevante** ogni forma di utilizzo dell'immobile o di singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che **comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque seguenti:**
1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale;
4) commerciale; 5) rurale.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di unità immobiliari è quella prevalente in termini di superficie utile. **Il cambio d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso.**

Le Regioni entro il 10 febbraio 2015 adeguano la propria legislazione ai principi della disposizione statale, in mancanza decorso il termine si applica la norma statale.

Sostituzione della DIA con la SCIA

L'espressione **segnalazione certificata di inizio attività** **sostituisce la denuncia di inizio attività** ovunque ricorra nel dPR n. 380/2001

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 98/2013)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

Nei casi in cui si applica la SCIA, prima della presentazione della segnalazione, **l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.** Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, co. 3, (60 o 120 gg) si applica quanto previsto dal co. 5-bis del medesimo articolo (**se entro tale termine non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi**).

In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.**

Le disposizioni precedenti, si applicano anche alla CILA di cui all'art. 6, co. 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 98/2013)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

All'interno delle **zone omogenee A)** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, **e in quelle equipollenti** secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali,

i comuni devono individuare con propria deliberazione

da adottare entro il 30 giugno 2014,

le **aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma**. Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, **la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**.

Nelle **restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti**, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi **trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione**. **Nelle more dell'adozione della deliberazione e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la SCIA con modifica della sagoma**.

Le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 98/2013; l. n. 164/2014)

Art. 24, co. 4-bis; Art. 25 co. 5-bis e 5-ter

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per **singoli edifici o singole porzioni della costruzione**, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) **per singole unità immobiliari**, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Ove **l'interessato non proponga domanda allo sportello unico**, fermo restando l'obbligo di presentazione del: **1) certificato di collaudo statico, 2) certificato di conformità sismica, 3) dichiarazione conformità barriere architettoniche, 4) parere della ASL, nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato**, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) **richiesta di accatastamento** dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) **dichiarazione** dell'impresa installatrice che attesta la **conformità** degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei **controlli**.

IL SUAP E IL SUE

Il SUAP e il SUE

Il d.P.R. n. 380/2001 dispone:

•**All'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 3,** che «**Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.**»

•**All'art. 5 (Sportello unico per l'edilizia), comma 1-bis,** che «**(...) Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.**»

Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, cc. 1 e 2, dispone:

«**Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (...) Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)**»

Il SUAP: L.R. n. 10/2000 (artt. 36 e 37)

L'art. 37 co. 1 della l.r. n. 10/2000 prevede che «**i procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni**»

La gestione del SUAP, coerentemente a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 4 del d.P.R. n. 160/2010, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.

Il SUAP e il SUE

Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture a costituire un ufficio denominato **Sportello unico per l'edilizia**, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

L'ufficio competente per il **SUAP** ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione. **Salva diversa disposizione dei comuni** interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, **sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.**

Il SUAP e il SUE

Lo **sportello unico per l'edilizia** costituisce l' **unico punto di accesso per il privato interessato** in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il **SUAP assicura** al richiedente **una risposta telematica unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il SUE: d.P.R. n. 380/2001

Le **comunicazioni** al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il SUE accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con **modalità telematica** e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche. Tali modalità assicurano **l'interoperabilità** con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

II SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad oggetto:

- **l'esercizio** di attività produttive e di prestazione di servizi,
- **quelli relativi alle azioni** di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
- **quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010** (2006/123/UE).

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Funzioni e organizzazione del SUAP

L'ufficio competente per il SUAP **ed il relativo responsabile** sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione.

Nelle more dell'individuazione del responsabile, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale.

Il responsabile del SUAP costituisce il **referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP**, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali.

I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in:

- **forma singola** o
- **associata** tra loro, o
- in **convenzione con le camere di commercio.**

IL SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Funzioni e organizzazione del SUAP

Le **funzioni istituzionali del SUAP** possono essere comunque svolte attraverso il possesso dei **seguenti requisiti tecnici minimi**:

- **casella di PEC istituzionale**, a cui fa riferimento il SUAP;
- **firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello**, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- **applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente**;
- **protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza**, come previsto dal d.P.R. 445/2000 e s.m. e dal d.P.C.M. del 31 ottobre 2000;
- **sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale**, in cui siano pubblicate informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest'area web può anche essere collocata all'interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Procedimento automatizzato

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

Per le attività, di impianti produttivi e di prestazione di servizi, **soggette alla disciplina della SCIA**, la stessa è presentata al SUAP, **corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici** di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990, **ove espressamente previsto dalla normativa vigente** (art. 2, l. n. 35/2012; art. 13, l. n. 134/2013)

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, **rilascia automaticamente la ricevuta** e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, co. 2, della l. n. 241/1990, **può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.**

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

Il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti.

Ai sensi dell'art. 38, co. 3, lett. f), del d.l. n. 112/2008 e s.m., la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Art. 5, comma 8:

Ai sensi dell'art. 20 della l. n. 241/1990 e s.m., in caso di silenzio assenso, decorsi i termini del procedimento (art. 2 della l. n. 241/1990 e s.m.), ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

IL SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa (art. 6)

Nei casi di attività soggette a SCIA, **il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia** per le funzioni di cui all'art. 38, co. 3, lett. c), del d.l. n. 112/2008.

L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una **dichiarazione di conformità**, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. **Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati**. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di **monitoraggio**.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (60 o 30 gg), ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità, all'amministrazione è consentito *intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente*. (art. 19, co. 4, l. n. 241/1990 [art. 19-bis, co. 3, l. n. 116/2014])

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata **contestualmente alla comunicazione unica**, secondo la disciplina di cui al co. 2 dell'art. 5.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante **apposita procura**, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Procedimento unico (art. 7)

Per i casi che non rientrano nel **procedimento automatizzato**, le istanze sono presentate al SUAP che, **entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa**; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il **provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.**

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP **può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. n. 241/1990 e s.m., ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.**

La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Scaduto il termine di **60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi**, si applica l'art. 38, co. 3, lett. h), del d.l. n. 112/2008 e s.m.

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Procedimento unico (art. 7)

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono **comunicati in modalità telematica** dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

Il **provvedimento conclusivo** del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m., **è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**

Il **rispetto dei termini** per la conclusione del procedimento costituisce elemento di **valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.**

I MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI

I moduli unificati e standardizzati

L'art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevede che:

- il **CdM**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**;
- il **Governo, le Regioni e gli enti locali tramite intese e accordi adottano una modulistica unificata e standardizzata** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese;
- gli **accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- le amministrazioni precedenti approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.

- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.

- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

La circolare regionale 5 agosto 2014, n. 3

La circolare chiarisce che:

- **la disciplina relativa alla SCIA, di cui all'art. 19 della l. n. 241/1990, è stata recepita nella Regione siciliana** (vedasi art. 6 della l.r. n. 5/2011 che ha sostituito l'art. 22 della l.r. n. 10/1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall'art. 30, co. 1, lett. f) l. n. 98/2013 (art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001), per cui **si ritiene possa trovare applicazione nella Regione.**
- per il "Permesso di costruire" si ricorda che **il d.P.R. n. 380/2001, non è mai stato recepito integralmente nella Regione siciliana.** Solo di recente con l'art. 47, co. 18, della l.r. n. 5 del 2014, **è stato recepito l'art. 20 "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire"**, in quanto contenuto nell'art. 5 della legge n. 106/2011, **ma non l'intero "Capo II - Permesso di costruire", nel quale vengono indicati tra l'altro, quali sono gli interventi subordinati al suddetto procedimento.**
- di conseguenza le **amministrazioni sono invitate alla immediata adozione e diffusione della modulistica relativa alla SCIA edilizia**, mentre **l'adozione della modulistica riguardante il "Permesso di costruire" non è automatica, in quanto dovranno essere recepite le norme contenute nel capo II, sezione I (artt. dal 10 al 15) del d.P.R. n. 380/2001**, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l'utilizzazione del suddetto titolo abilitativo edilizio.

c) Qualificazione dell'intervento (*)

che la presente segnalazione riguarda:

- c.1 attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5¹¹ e 6¹² del d.P.R. n. 160/2010
- c.2 attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7¹³ del d.P.R. n. 160/2010
- c.3 interventi di cui all'articolo 22¹⁴, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001
- c.4 intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37¹⁵, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione, e pertanto si allega
- c.4.1 la ricevuta di versamento di € 516,00
- c.5 intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 37¹⁶, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, pertanto si allega:
- c.5.1 la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
- c.6 variante in corso d'opera (art. 22¹⁷, comma 2 e 2-bis, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7 variazione essenziale (artt. 31¹⁸ e 32¹⁹, d.P.R. n. 380/2001) al/alla:
- c.7.1 permesso di costruire n. _____ del
- c.7.2 denuncia di inizio attività n. _____ del
(articolo 22²⁰, comma 3, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7.3 segnalazione cert. di inizio attività n. _____ del
- c.7.4 titolo unico n. _____ del

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni (*)	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	i), l)	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	c)	Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del <u>d.P.R. n. 380/2001</u> ovvero se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi

				dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	h)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
	<input checked="" type="checkbox"/>	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE		Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, il **d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi:

a) minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;

b) durata dell'autorizzazione di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **destinatari** del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).**

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende e sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**).

Art. 26, c. 4, d.lgs n. 152/2006: «*Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale **sostituisce o coordina** tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.*»

Art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013: «*Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti***».

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006;

•L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di **autorizzazione** agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**. L'**autorità competente** provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (Durata 4 anni).

b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

•Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzo agronomico), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La **comunicazione** deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello **di comunicazione successiva**.

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

•Tale **autorizzazione (durata 15 anni)** alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006;

- Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (**Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II**), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

- Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda **il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**)

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992;

- Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere **un'autorizzazione** (art. 9, c.2) alla Regione e **notificare**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) comunicazioni in **materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006.

- L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla **comunicazione** di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)**

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n. ____ del _____

rinnovo dell'AUA n. ____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n. ____ del _____

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)**

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n. ____ del _____

rinnovo dell'AUA n. ____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n. ____ del _____

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
<i>(ad es.: scheda A – scarichi)</i>				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i.

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

D.1 Dichiarazioni

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale